

Bruxelles, 27.1.2021
COM(2020) 841 final/2

ANNEX 2

COM(2020) 841 final of 14.12.2020 downgraded on 27.1.2021

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo

ALLEGATO II

Progetto di nota da accludere al verbale della riunione del comitato misto istituito dall'accordo di recesso, xx dicembre 2020, che stabilisce le procedure da seguire per la nomina di futuri presidenti nell'elenco dei presidenti del collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso

Il comitato misto ha adottato oggi l'elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'articolo 171 dell'accordo di recesso. Le parti ricordano che la quinta personalità figurante nell'elenco dei presidenti è stata selezionata dopo un sorteggio che si è svolto il 9 dicembre 2020 in presenza di rappresentanti di entrambe le parti.

Al fine di garantire un equilibrio nel tempo è opportuno applicare una rotazione in base alla quale, quando diventa vacante il posto occupato da un presidente presentato dalla parte i cui candidati occupano tre dei cinque posti dell'elenco, l'altra parte presenta tre candidati tra i quali la prima parte selezionerà, entro tre giorni lavorativi, un presidente per coprire tale posto vacante.

Se diventa vacante il posto occupato da un presidente presentato dalla parte i cui candidati occupano due dei cinque posti dell'elenco non si applica alcuna rotazione e la parte in questione presenta tre candidati tra i quali l'altra parte selezionerà, entro tre giorni lavorativi, un presidente per coprire tale posto vacante.

Di conseguenza l'elenco dei presidenti non avrà mai meno di due presidenti presentati da ciascuna parte.

Dopo ogni sostituzione di cui sopra, il comitato misto dovrebbe modificare l'elenco delle 25 personalità mediante decisione adottata a norma dell'articolo 171 dell'accordo di recesso.

In ogni caso il comitato misto riesaminerà l'elenco delle 25 personalità due anni dopo l'entrata in vigore della decisione adottata oggi. Le parti faranno tutto il possibile per proporre congiuntamente un elenco di cinque presidenti durante il riesame, come stabilito nell'accordo di recesso. Tale elenco dovrebbe sostituire l'elenco precedente entro sei mesi dall'inizio del riesame.

Se non è possibile raggiungere un accordo sul quinto presidente durante il processo di riesame, la parte i cui candidati in quel momento occupano due dei cinque posti dell'elenco presenta tre candidati tra i quali l'altra parte selezionerà entro tre giorni un presidente per coprire tale posto nell'elenco. Dopo il processo di riesame, il comitato misto dovrebbe modificare l'elenco delle 25 personalità mediante decisione adottata a norma dell'articolo 171 dell'accordo di recesso.

Tutti i candidati proposti da una parte per essere selezionati dall'altra parte secondo la procedura di cui alla presente nota devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 171 dell'accordo di recesso e, qualora una parte ritenga ragionevolmente che ciò non avvenga, si riserva il diritto di opporsi all'inclusione o alla nomina di tale candidato.